

STATUTO

**L'ARCIPELAGO CONSORZIO
COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE -
IN SIGLA L'ARCIPELAGO
SOC.COOP.SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE PIAZZA GARIBALDI 1
Numero REA: CE - 201835
Codice fiscale: 02869760617
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2006 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Repertorio n. 100968 e Raccolta n. 25897

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 È costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, il Consorzio denominato **"L'ARCIPELAGO Consorzio Cooperative sociali - società cooperativa sociale"** o in forma abbreviata **"L'ARCIPELAGO soc. coop. sociale"**.

1.2 Il Consorzio ha sede nel Comune di Caserta all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2.

Art. 2 (Durata)

2.1 Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 Il Consorzio, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnata.

3.2 Il Consorzio ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della collettività alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini, attraverso la rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo sviluppo e il coordinamento delle cooperative nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la pubblica amministrazione, le organizzazioni economiche e sociali.

3.3 Il Consorzio può agire in nome proprio e per conto e nell'interesse delle cooperative associate oppure prestando direttamente in proprio servizi.

3.4 Il Consorzio può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'articolo 3 del presente Statuto, Il Consorzio ha come oggetto a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi direttamente o tramite le imprese consorziate, a favore di anziani – diversamente abili – minori – tossicodipendenti – stranieri immigrati – detenuti - famiglie, fra cui, solo a titolo esemplificativo:

- Gestire servizi di assistenza domiciliare e presso ospedali, case di cura,

casa-famiglia e case di riposo;

- Gestire attività e servizi di riabilitazione e di assistenza medico - specialistica;
- Gestire servizi domiciliari di assistenza infermieristica e socio - sanitaria, sostegno, riabilitazione e cura da effettuarsi presso la famiglia, e servizi extramurali da effettuarsi presso la scuola o le altre strutture di accoglienza (ospedali, case di cura, case di riposo, ecc..);
- organizzazione di attività di assistenza psichiatrica e di riabilitazione psicosociale sia a favore di ex degenti di ospedali psichiatrici, che di soggetti in trattamento psichiatrico;
- servizi di trasporto a favore di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;
- organizzazione di iniziative di animazione del tempo libero, quali le attività sportive, ricreative e culturali, quali, ad esempio animazione, attività teatrali, corsi di terapia occupazionale e di ippoterapia, arteterapia, ergoterapia;
- realizzazione e gestione di servizi e strutture diurne e/o residenziali come comunità alloggio, casa famiglia, centri diurni, centri assistenza e di incontro, case protette, case di riposo, centri di accoglienza, centri di ristorazione, centri di aggregazione, centri di accoglienza ad ospitalità diurna o a residenza temporanea, istituti di ricovero a convitto e semiconvitto;
- promozione e gestione di soggiorni estivi ed invernali, finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico degli utenti come realizzazione e gestione di colonie marine e montane, soggiorni vacanze, gite, servizi ludici e ricreativi, gruppi ricreativi e residenziali estivi, feste, attività ginnico-sportive;
- promozione e gestione di sportelli di orientamento;
- istituzione e/o gestione di asili nido, scuole materne nonché servizi ausiliari di collegamento, prestando assistenza ed orientamento ai bambini, curando la salvaguardia, la sorveglianza, tenendo presenti gli aspetti educativi e pedagogici;
- servizi di telesoccorso e teleassistenza.

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 direttamente o tramite le imprese consorziate, fra cui, solo a titolo esemplificativo:

- organizzazione e gestione, in proprio e non, di aziende agricole, forestali, florovivaistiche;
- organizzazione e gestione di attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, in proprio o acquistati;
- esecuzione di lavori e gestione di spazi verdi, pubblici e privati;
- lavorazione agricola a favore di terzi con i propri mezzi;
- produzione e commercializzare di prodotti alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili e arredamento, complementi di arredo, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, oggettistica ed altri beni di varia provenienza, che rientrino nella logica del commercio equo e solidale;
- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici comprese le

attività d'impiantistica di cui alla legge 46/90

- manutenzione ordinaria e straordinaria di locali condominiali ed appartamenti;
- disbrigo pratiche, richiesta e ritiro certificati e documenti, richiesta e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varia, spedizione a mezzo posta e corriere;
- lavorazioni artigianali in legno, ferro battuto, alluminio ed altri materiali;
- promozione e gestione di attività e servizi culturali, agrituristiche e di turismo sociale
- cura, manutenzione e pulizia di: stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc ...), cabine telefoniche, e di tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato.
- gestione di parcheggi anche a pagamento (strisce blu)
- attività di trasloco pubblico e privato.
- commercializzazione di prodotti derivanti dalle attività di selezione, recupero e riciclaggio di rifiuti urbani da raccolta differenziata e di rifiuti speciali, quali indumenti, accessori ed abbigliamento ed altri manufatti tessili o articoli in pellame derivanti da cicli di post consumo, elettrodomestici ed altre apparecchiature elettriche fuori uso, beni durevoli e macchine esauste per ufficio, arredi ed altri manufatti realizzati con materiale rigenerato, ecc.
- produzione e commercializzare di prodotti alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili e arredamento, complementi di arredo in legno, terracotta, ceramica, porcellana, vetro, vimini, giunco, ferro, ottone, rame, etc., tessuti per la casa (cuscini, tendaggi, tappeti, stuoie, zerbini, arazzi, copritavola, banner, batik, etc.) di cotone, cachemire, seta, organza, etc., cesterie, vimini e giunco etc., oreficeria, gioielleria, bigiotteria, etc. in pietre dure e preziose ed in metalli pregiati e non, lampade ed illuminotecnica oggettistica (articoli da regalo, candele, bigiotteria, cofanetti, portagioie, etc. ed altri beni di varia provenienza, quali a titolo indicativo, libri e pubblicazioni, prodotti artistici, giochi e giocattoli, bigiotteria, articoli di cosmesi e profumeria, ecc..
- gestione di strutture turistiche ricettive e pubblici esercizi, con somministrazione di bevande ed alimenti.
- svolgimento di attività di erogazione di servizi e forniture per manifestazioni, congressi, fiere spettacoli in genere
- la cura, il restauro e la ristrutturazione di monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici, il consolidamento di edifici e strutture murarie, l'organizzazione e la gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi campi scuola;
- servizi di lavanderia industriale, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di ambienti pubblici e privati;
- assunzioni di mandati ed agenzie o rappresentanze di commercio;
- l'elaborazione di consulenza e prodotti informatici quali lo sviluppo la manutenzione e l'assistenza di programmi software;
- commercio, installazione ed assistenza Hardware, Software e telecomunicazioni;

- produzioni multimediali, produzioni e postproduzioni audio;
 - ideazione, produzione e postproduzione video e cinematografica;
 - distribuzione, gestione e logistica di prodotti informatici, editoriali, multimediali, di telefonia e di trasmissione;
 - progettazione, realizzazione e gestione di attività agrituristiche, bar, self-service, campeggi, ristoranti, circoli aziendali ed altri servizi aperti al pubblico;
 - compravendita di apparecchiature informatiche ad alta tecnologia;
 - fornitura di servizi diretti a promuovere lo sviluppo tecnologico informatico e telematico per qualunque tipo di cliente privato, libero professionista, ente pubblico o privato, pubbliche amministrazioni e qualsiasi altro soggetto che possa configurarsi come cliente
 - gestione di centri di elaborazione dati
 - realizzare e/o commercializzare prodotti informatici su qualsiasi supporto e di qualsiasi genere: software gestionali, prodotti divulgativi, pubblicazioni su cd rom o altri supporti, siti internet, singole pagine web, connettività, web design, grafica web, servizi vari di comunicazione, informazione, commercio elettronico e ogni tipo di servizio legato alla rete internet.
- c) Servizi strumentali in favore delle imprese sociali come definite dal d. lgs. n. 155/2006, quali a titolo esemplificativo e nel rispetto della vigente normativa, a mezzo di professionisti abilitati:
- consulenza legale, amministrativa, contabile e gestione delle risorse umane
 - progettazione di servizi e di attività, piani di impresa, analisi economiche e finanziarie
 - studi di fattibilità
 - studi e ricerche di mercato
 - studi e ricerche economici e sociali
 - marketing e raccolta fondi
 - sistemi di gestione della conoscenza
 - formazione imprenditoriale e manageriale
 - servizi di general contractor
 - comunicazione di impresa
 - assistenza negoziale in accordi commerciali e costruzione di partnership
 - consulenza per la certificazione di qualità dei processi e dei prodotti aziendali
 - altri servizi di supporto e di consulenza tecnico gestionale ed organizzativa e quant'altro necessario ai consorziati, ivi compreso il sostegno finanziario, per migliorare la loro efficacia operativa.
- d) la gestione di attività di formazione professionale ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio di Enti Pubblici e di tutti gli enti competenti, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità;
- e) l'attuazione, sia direttamente che tramite propri soci, di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli Enti pubblici, anche con attività editoriali quali pubblicazioni di libri, opuscoli, riviste, video, compact disk e altro;
- f) la predisposizione di marchi e denominazioni sociali specifiche e il

deposito di brevetti.

g) Partecipare a gare e/o appalti e licitazioni in genere per la gestione delle attività, la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi direttamente o tramite le imprese consorziate nonché per lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate direttamente o tramite le imprese consorziate

4.2 Il Consorzio, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.4 Il Consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci cooperatori del Consorzio:

A. Cooperative sociali di tipo a) come disciplinate dall'articolo 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381;

B. Cooperative sociali di tipo b), come disciplinate dall'articolo 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Queste due categorie di soci, tra loro come somma complessiva, dovranno tassativamente sempre essere almeno pari al settanta per cento della base sociale.

5.2 Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali o i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli del Consorzio.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e nel caso sub 5.2 all'effettiva partecipazione allo sviluppo della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In ogni caso, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.4 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la

valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con Il Consorzio

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a. alla loro formazione professionale;
- b. al loro inserimento nell'impresa.

6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del Consorzio.

6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del Consorzio.

6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo del Consorzio;
- c. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 24, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo del Consorzio e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento

nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.5 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.6 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo

all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di €150,00

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1 (una);

8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori ;
- di una quota annuale o mensile eventualmente determinata dall'organo amministrativo per le spese di amministrazione. I soci sono inoltre obbligati a versare ogni altro importo che sarà disposto dall'organo amministrativo e dall'assemblea dei soci

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al consorzio.

10.3 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della

tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione secondo le modalità previste dall'art. 48 di questo statuto.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha

effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con Il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, secondo le modalità previste dall'art. 48 di questo statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 23.4 lett.c) e 24, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

16.1 Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

16.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

16.3 Il Consorzio può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

16.4 Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

16.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

Art. 17 (Soci sovventori)

17.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

18.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 ciascuna.

18.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 5.

Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

19.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

19.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

19.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 (Deliberazione di emissione)

20.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

20.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

20.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

20.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

21.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

21.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

22.1 Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23.4 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

22.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

22.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita del Consorzio, né all'atto del suo scioglimento

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

23.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

23.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

23.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli :

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

23.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 24 (Ristorni)

24.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

24.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

a. erogazione diretta;

b. aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

c. emissione di quote di sovvenzione.

24.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE E MODALITA'

Art. 25 (Decisioni dei soci)

25.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

25.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

25.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli articoli 26 e 27.

25.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 29.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

26.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

26.2 Ai soci è assegnato il termine di 15 giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

26.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

26.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

26.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

26.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono

essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

26.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 27 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)

27.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 26. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

27.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 28.2.

27.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché i voti da ciascuno rappresentati;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

27.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

27.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 28 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)

28.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 26 e 27 presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 20.2 se socio sovventore oppure dall'art. 32.3 se socio cooperatore persona giuridica.

28.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 29 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

29.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o

più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

29.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

29.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

29.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

29.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

30.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

30.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 31 (Votazioni)

31.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

31.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

31.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più

luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 32 (Voto)

32.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

32.2 Ai soci cooperatori è possibile attribuire, ai sensi dell'art. 2538, comma 3, più voti, ma non oltre cinque, in ragione della quota sottoscritta e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

32.3 In deroga ai criteri di cui al punto 32.2, ai soci cooperatori il voto plurimo può essere attribuito, tenendo conto, non del capitale sottoscritto, ma della qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

32.4 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20.2.

32.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di quattro soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in

bianco.

Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)

33.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

**TITOLO VII
AMMINISTRAZIONE**

Art. 34 (Amministrazione)

34.1 Il Consorzio è alternativamente amministrato, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

34.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

34.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

34.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

34.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 35 (Compiti degli Amministratori)

35.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

35.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal consorzio e dalle sue controllate.

35.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dal consorzio, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 36 (Metodi decisionali semplificati)

36.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 37, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero

sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

36.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

36.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

36.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

36.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 37 (Metodo decisionale collegiale)

37.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

37.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque prima dell'adunanza.

37.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

38.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

38.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

38.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto

d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

39.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 40 (Rappresentanza)

40.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

40.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

40.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

40.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

40.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

Organo di controllo

Art. 41 (Collegio sindacale)

41.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

41.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

41.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 42 (Compiti)

42.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 43 (Organo di controllo facoltativo)

43.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

43.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 (Scioglimento anticipato)

44.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)

45.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

46.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

46.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 47 (Divieti ed obblighi)

47.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

47.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.48 Conciliazione ed arbitrato

48.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società

che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Caserta, con gli effetti previsti dagli artt. 38 - 40 d.lgs. 5/2003.

48.2 Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Caserta, che provvederà anche alla nomina dell'arbitro.

48.3 La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

48.4 L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

48.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n° 5.

Art. 49 (Rinvio)

49.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

Firmato: Ruggiero TURCI - Notaio Vincenzo Barletta - Vi è l'impronta del tabellionato.

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 29 maggio 2006 - in corso di attribuzione del numero di registrazione.

La presente copia, realizzata con sistema elettronico su supporto informatico, è conforme al suo originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso iscrizione Registro delle Imprese.

Caserta, addì 29 maggio 2006 - data firma digitale.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Caserta - CE - aut. n. 76374 del 3 novembre 2000.